

*Articolo 1
Costituzione*

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 60 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

Sono Soci fondatori: Aniasa per la parte datoriale e Filt-Cgil, Fit-Cisl e Ultrasporti per i lavoratori.

*Articolo 2
Scopi e finalità*


L'Ente Bilaterale Nazionale ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L'Ente si propone lo scopo di promuovere e sostenere il settore con le più opportune iniziative che verranno condivise di volta in volta.

L'Ente Bilaterale Nazionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali.

In particolare, l'Ente Bilaterale Nazionale avrà i seguenti scopi:

- a) promuovere iniziative in materia di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, sia pubblici che privati, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni formativi; nei momenti formativi promossi dall'Ente Bilaterale, ove necessario, saranno presenti persone che affiancheranno lavoratori e/o lavoratrici con disabilità, tenendo conto della tipologia di disabilità del soggetto;
- b) promuovere, conglobando le attività già previste per l'Osservatorio Nazionale di cui all'art. 59 del CCNL di settore del 3/07/1996;
- c) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore dell'autonoleggio, anche a livello internazionale;
- d) favorire, attraverso azioni formative, le pari opportunità in vista della piena attuazione della legge 125/91;
- e) ricevere gli accordi realizzati a livello aziendale al fine di istituire un osservatorio sulla contrattazione aziendale del settore;



- f) Seguire le problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione vigente, promuovendo approfondimenti per la concreta attuazione della legge nonché per piani di sicurezza, per la formazione dei responsabili aziendali e dei R.L.S, che non rientrino nella formazione, prevista per legge, a carico dell'azienda;
- g) ricercare ed elaborare, anche a fini statistici, i dati relativi all'utilizzo degli accordi in materia di apprendistato, di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, e agli istituti contrattuali in materia di mercato del lavoro previsti dal CCNL di settore, predisponendo progetti formativi per le singole figure professionali al fine del miglior utilizzo dei predetti istituti contrattuali, in piena armonia con gli istituti contrattuali e gli accordi interconfederali in materia; inoltre effettuare verifica e monitoraggio sulla stabilità occupazionale del settore, anche per fasce e/o tipologie di lavoratori, anche al fine di valutare la corretta applicazione delle norme contrattuali;
- h) attuare gli altri compiti che i Soci fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto, anche a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno all'unanimità di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.

Inoltre può svolgere le seguenti attività:

- a) programmare ed organizzare relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l'altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
- b) provvedere al monitoraggio e rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore ed elaborare proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, pubblici e privati, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale; nonché favorire misure e accordi per promuovere l'elevazione culturale, sia per quanto riguarda l'assolvimento del percorso scolastico obbligatorio, che per ciò che attiene ad ulteriori momenti di apprendimento formativo a completamento dei curricula scolastici;
- c) provvedere al monitoraggio delle attività formative ed allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore al fine di una migliore valorizzazione delle Risorse Umane, ovvero analizzare ipotesi di ricorso di sostegno al reddito nei casi di crisi aziendali;
- d) predisporre e/o coordinare schemi formativi per specifiche figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di apprendistato e di inserimento.

La partecipazione alle attività e/o l'utilizzazione dei servizi prodotti dall'Ente Bilaterale Nazionale da parte di imprese e lavoratori è condizionata all'effettiva applicazione del c.c.n.l. ed all'effettivo versamento dei contributi stabiliti (comprovato da almeno dodici mesi precedenti).

Articolo 3 Durata

La durata dell'Ente Bilaterale nazionale è a tempo indeterminato.



L'Ente Bilaterale nazionale ha sede in Roma, Via del Poggio Laurentino 11.
Il Consiglio Direttivo potrà trasferire la sede sociale in altro indirizzo, nell'ambito del territorio italiano.

*Articolo 5
Soci*

Sono Soci ordinari i soci fondatori di cui all'articolo 1 del presente Statuto.

In nessun caso è consentito il trasferimento della quota o contributo associativo. La quota associativa non dà nessun diritto in termini di partecipazione al patrimonio dell'Associazione, né durante la vita dell'Associazione stessa, né in caso di suo scioglimento.

*Articolo 6
Strumenti*

Per il miglior raggiungimento dei propri scopi, L'Ente Nazionale Bilaterale potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, previa apposita delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo.

L'istituzione di organismi interni e/o funzioni stabili preposti al perseguimento degli scopi sociali è deliberata dal Consiglio Direttivo all'unanimità che ne regola il funzionamento.

L'Ente potrà promuovere, con delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo, la costituzione di organismi regionali/territoriali approvandone il regolamento e le norme di finanziamento, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 2.


*Articolo 7
Finanziamento*

L'Ente Bilaterale Nazionale è finanziato con le modalità stabilite dal CCNL per i dipendenti da imprese esercenti autorimesse, noleggio autobus, noleggio auto con autista, locazione automezzi, noleggio motoscafi, posteggio e custodia autovettura su suolo pubblico e/o privato, lavaggio automatico e non automatico e ingrassaggio automezzi, attività di soccorso stradale e di assistenza alla mobilità, nonché le attività direttamente collegate, ai servizi di noleggio autoambulanza con conducente.

*Articolo 8
Organi*

Sono organi dell'Ente Bilaterale Nazionale:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;



- Il Vice Presidente;
- Il Collegio dei revisori dei Conti.

- Il Vi
Il C

- Il Vi
Il C

Tutte le cariche hanno durata triennale, possono essere riconfermate per una sola volta, e non prevedono compensi di natura economica.

All'interno del Consiglio Direttivo è consentito di provvedere alla sostituzione dei componenti, anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta da parte del Socio fondatore che aveva espresso la designazione.

In tal caso, il socio che aveva espresso detto consigliere provvede ad una nuova designazione.

Articolo 9 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 6 (sei) componenti, nominati dai soci fondatori, dei quali 3 (tre) su designazione dell'Associazione datoriale Aniasa e 3 (tre) su designazione delle Organizzazioni sindacali: 1 (uno) su designazione Filt Cgil, 1 (uno) su designazione Fit Cisl e 1 (uno) su designazione Ultrasporti.

La prima riunione del Consiglio direttivo verrà convocata dagli stessi soci fondatori.

Il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Il Consiglio Direttivo inoltre:

1. provvede all'approvazione dei bilanci preventivi;
2. provvede all'approvazione delle linee guida dei piani preventivi di attività dell'Ente Bilaterale Nazionale;
3. approva il regolamento interno;
4. delibera sulla costituzione degli organismi paritetici regionali/territoriali;
5. delibera le iniziative per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2;
6. provvede all'approvazione dei bilanci consuntivi;
7. approva i verbali delle proprie riunioni;
8. esprime pareri e deliberazioni sulle questioni di maggiore importanza riguardanti il settore e gli interessi dei Soci;
9. svolge tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto o che siano opportune per il miglior raggiungimento degli scopi sociali.


Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, due volte l'anno.

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato, anche per via telematica, almeno 15 giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 5 giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato anche su richiesta di almeno tre consiglieri in carica.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno il 50% +1 dei componenti, dei quali almeno 2 (due) di rappresentanza datoriale e 2 (due) di rappresentanza sindacale.



Le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario tra i propri componenti.

Per la validità delle riunioni relative all'approvazione del Regolamento dell'Ente ed eventuali altre decisioni di straordinaria amministrazione, è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) componenti, e le decisioni sono valide se assunte all'unanimità dei presenti.

Il Regolamento non potrà contenere norme che contrastino con i principi ed i valori che hanno ispirato lo Statuto dell'Ente, documento costitutivo, volto ad elevare, promuovere e sostenere il settore nella più totale trasparenza.

Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega.

Articolo 10 Il Presidente ed il Vice Presidente

Il Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Ente.

Il Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio ambito alternativamente, una volta fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e la volta successiva tra i Consiglieri rappresentanti l'Organizzazione datoriale.

Il Presidente dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente, questo dura in carica fino alla scadenza del triennio.

Spetta al Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale di:

- rappresentare l'Ente Bilaterale Nazionale di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'applicazione dello Statuto e dei regolamenti sociali;
- dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto o che gli vengano affidati dal Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale.




Il Vice Presidente dell'Ente Bilaterale Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo alternativamente, una volta tra i Consiglieri rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale e la volta successiva fra i Consiglieri rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in modo che, nel periodo in cui il Presidente eletto sarà scelto fra i rappresentanti dell'Organizzazione Datoriale, il Vice Presidente sia scelto fra i rappresentanti le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e viceversa.

Il Vice Presidente opera di concerto con il Presidente nell'espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza. Relativamente alla durata della carica, valgono le stesse disposizioni stabilite per il Presidente.

Articolo 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi così designati:

- 1 dalle Organizzazioni dei datori di lavoro;



- 1 dalle Organizzazioni dei lavoratori;
- 1, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo dai Soci fondatori, tra i professionisti iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni e può essere riconfermato. Qualora, nel periodo di carica del Collegio, vengano meno uno o più componenti, subentrerà altro membro scelto secondo i criteri sopra indicati. Il componente subentrante rimane in carica sino alla scadenza del periodo di carica degli Organi.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione dell'Ente, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina i bilanci consuntivi dell'Ente Bilaterale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riferire immediatamente al Consiglio Direttivo dell'Ente le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Revisori lo ritenga opportuno, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale.

I Revisori dei Conti possono assistere alle sedute del Consiglio direttivo senza voto deliberativo.

Articolo 12

Il Patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale

Le disponibilità dell'Ente Bilaterale Nazionale sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti di cui al precedente articolo 7, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.


Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Ente Bilaterale Nazionale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, preve, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.

In adesione allo spirito ed alle finalità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro il patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 o accantonato – se ritenuto necessario o opportuno – per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.

I singoli Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Ente Bilaterale Nazionale, sia durante la vita dell'Ente, sia in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. Viene escluso in ogni caso il rimborso ai soci.

E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Ente Bilaterale Nazionale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Ente Bilaterale Nazionale il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'ente, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo, o per fini di pubblica utilità.

 6

Articolo 13
Esercizio sociale e bilancio dell'Ente Bilaterale Nazionale

Gli esercizi finanziari dell'Ente Bilaterale Nazionale hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione dell'Ente Bilaterale Nazionale e del piano preventivo di attività.

Entrambi devono essere approvati entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 31 maggio dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e conto economico, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il piano preventivo di attività devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, ai Soci fondatori di cui all'art.1 del presente Statuto.

Il bilancio consuntivo verrà pubblicato on-line e si lavorerà, fin dalla costituzione dell'Ente Bilaterale, per l'istituzione del bilancio sociale.

Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno riportati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'Ente Bilaterale Nazionale.

Articolo 15
Liquidazione dell'Ente bilaterale Nazionale

La messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Nazionale è disposta, da delibera all'unanimità, dai Soci fondatori di cui all'art. 1 del presente Statuto.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, i Soci fondatori determinano, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente Bilaterale Nazionale i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione sarà devoluto ai sensi dell'art.12, ultimo comma.

Articolo 16
Foro competente




Ogni eventuale procedimento giudiziario relativo al presente Statuto sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 17
Modifiche Statutarie

Qualunque modifica al presente statuto deve essere preventivamente decisa dalle organizzazioni di cui all'articolo 1 e deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Articolo 18
Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in materia di associazioni di fatto senza scopo di lucro.



Prot. n. p70100VA

